

REGOLAMENTO (CE) N. 391/2001 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

considerando quanto segue:

1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

(1) Le autorità competenti degli Stati membri confiscano talvolta le importazioni di tessili per i quali non si dispone di un'autorizzazione d'importazione valida, specie in caso di procedure fallimentari o simili. In casi di questo genere, gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a smaltire, in determinate circostanze, i prodotti in questione nella Comunità.

«8. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili confiscati dalle autorità competenti del suddetto Stato membro, specie in caso di procedure fallimentari o simili, per cui non si dispone più di un'autorizzazione d'importazione valida, possono essere immessi in libera pratica secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.»;

(2) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽¹⁾ prevede un sistema di duplice controllo basato sul rilascio di licenze di esportazione e d'importazione in forma cartacea. Considerati i progressi della tecnologia, si dovrebbe dare la possibilità di trasmettere le informazioni necessarie in forma elettronica.

2) l'articolo 12, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

(3) È opportuno autorizzare gli Stati membri a prorogare il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione per due periodi di tre mesi piuttosto che per un solo periodo.

«5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità o allo scadere dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale all'importazione per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato.»;

(4) Le disposizioni sul sistema di duplice controllo per i progetti soggetti a sorveglianza dovrebbero autorizzare la proroga dei periodi di validità delle autorizzazioni d'importazione secondo le stesse modalità previste dalle disposizioni riguardanti il sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi.

3) all'articolo 16, paragrafo 1, il testo «articolo 17, paragrafo 5» è sostituito da «articolo 17 bis»;

(5) Nel caso di prodotti coperti da un'unica licenza d'importazione, classificati nella stessa categoria, oggetto di un flusso commerciale tra lo stesso esportatore e lo stesso importatore dovrebbe essere possibile presentare un unico certificato di origine che copra più spedizioni di merci.

4) l'articolo 17 è sostituito dai seguenti articoli:

*«Articolo 17***Comitato dei tessili**

1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato: «il comitato dei tessili»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato dei tessili adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17 bis

Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei rappresentanti degli Stati membri, sentire il comitato dei tessili su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all'applicazione del presente regolamento.»;

(6) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

5) gli allegati III e VIII sono modificati conformemente agli allegati qui acclusi.

(7) Va precisato che la concessione dei quantitativi supplementari di cui alla colonna 9 dell'allegato VIII è soggetta alla procedura del comitato di regolamentazione,

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.